

☐ **ORIGINALE**

☐ **COPIA**

**COMUNE DI PIGNONE
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2017

Relatore: Presidente Sindaco BERTOLOTTO Mara

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Settembre nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale.
La seduta è pubblica in sessione straordinaria

Presidente: Sindaco BERTOLOTTO Mara

Assiste il Segretario Comunale: Dott.ssa Laura Castagna

Alle ore 10.45 il Presidente riconosciuta la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Al momento dell'appello effettuato ad inizio seduta, i Consiglieri presenti in aula risultano i seguenti:

GENERALITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI

Bertolotto Mara	P	Barilari Gianluca	P
Bertolotto Andrea	P	Bella Marco	A
Barli Federico	P	Bordigoni Silvio	P
Pellistri Rinaldo	P		
Lemonci Serena	P		
Moggia Giuliana	P		
Pellegrotti Sara	P		
Cariola Alessandro	A		

presenti	9	assenti	2
----------	---	---------	---

Al momento della presentazione ,della discussione e della votazione sull'argomento in oggetto, la presenza in aula dei componenti il Consiglio Comunale viene accertata come dal seguente prospetto:

GENERALITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI

Bertolotto Mara	P	Barilari Gianluca	P
Bertolotto Andrea	A	Bella Marco	A
Barli Federico	A	Bordigoni Silvio	P
Pellistri Rinaldo	P		
Lemonci Serena	P		
Moggia Giuliana	P		
Pellegrotti Sara	A		
Cariola Alessandro	A		
presenti	6	assenti	5

Rispetto all'appello ad inizio seduta, sono usciti dall'aula consiliare i Consiglieri Comunali Bertolotto Andrea, Barli Federico e Pellegrotti Sara, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 78 comma 2 del D.lgs n. 267/2000. Consiglieri presenti in aula: 6.

Il Sindaco prende parola e ricorda quali sono le partecipazioni detenute dal Comune di Pignone nelle società Acam Spa, Atc Spa e "Il Cigno Srl"; spiega che occorre procedere con una ricognizione delle partecipazioni in essere, al fine di mantenere solo quelle in società strategiche che svolgono attività nell'interesse del Comune e che possiedono determinati requisiti previsti dalla legge. Prosegue affermando che Il Cigno non possiede tali requisiti pertanto è obbligatorio dismetterne la partecipazione. Riferisce che la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione delle quote verrà avviata dalla società medesima.

Non essendoci altri interventi la proposta viene posta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

2) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pignone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO CHE le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO CHE il Comune di Pignone detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- **ACAM SPA** (società Holding del gruppo Acam): società che svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle altre società; essa svolge attività di amministrazione, finanza, tecnico-legale, comunicazione, gestione patrimoniale, per conto delle diverse società operative specializzate nelle diverse aree di business – quota di partecipazione 0,0007%;
- **ATC SPA** (società Holding del gruppo Atc): società che svolge la funzione di società patrimoniale di reti e di impianti del servizio TPL – quota di partecipazione 0,10%
- **IL CIGNO SCRL**: società che ha come finalità principale la promozione turistica dei territori dei comuni aderenti con particolare riferimento alla promozione delle attività culturali, sportive, del tempo libero della popolazione. Di particolare rilievo l'attività svolta per favorire lo svolgimento della funzione sociale dell'iniziativa economica, con specifico riferimento allo sviluppo dell'agricoltura – quota di partecipazione 9,09%

TENUTO CONTO CHE l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE il Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 17/02/2017 ha provveduto ad attuare già una procedura di revisione della società Acam spa, finalizzata ad effettuare una aggregazione societaria ed industriale del Gruppo ACAM mediante procedura ad evidenza pubblica tesa all'individuazione dell'operatore economico, intendendosi per tale quella operazione straordinaria in grado di permettere e garantire il permanere della partecipazione del Comune di Pignone, nonché degli altri enti locali soci di ACAM nel soggetto risultante dalla stessa;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO CHE le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO CHE in base a quanto sopra espresso sussistono occorre procedere a revisionare le seguenti partecipazioni:

- 1) **ACAM SPA** secondo le modalità indicate in precedenza nel rispetto delle disposizioni di all'art. 20 c. 2 lett. f;
- 2) **ATC SPA:** mediante fusione tra Atc spa e Atc MP spa, dal momento che le stesse svolgono funzioni analoghe e quindi devono essere oggetto di revisione in quanto non rispondenti ai criteri previsti dall'art. 20 c. 2 lett.c.
- 3) **IL CIGNO SCRL:** mediante cessione delle quote con gara ad evidenza pubblica da effettuarsi entro il 31/12/2018

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, oltre alle previste sanzioni pecuniarie, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal responsabile del servizio finanziario, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

DATO ATTO che per quanto riguarda le società partecipate Acam Spa e ATC Spa, saranno gli uffici comunali della Spezia a predisporre le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità al Piano di revisione adottato;

TENUTO CONTO CHE la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO CHE, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 24/03/2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Udito l'intervento del Sindaco,

Con voti favorevoli unanimi dei 6 Consiglieri Comunali presenti, resi ed espressi nelle forme di legge,

Nessun astenuto e nessun contrario

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da **Allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di procedere a revisionare le partecipazioni in Acam spa e Atc Spa e nella Società il Cigno srl, secondo le modalità e i tempi indicati nella relazione tecnica allegata (**Allegato B**);
- 3) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

E con successiva separata votazione di pari esito, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

PARERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Pignone, 25/09/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

f.to (Dr. Dario Bertolotto)

Il Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Pignone, 25/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to (dr. Bertolotto Dario)

FIRME

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Laura Castagna

IL PRESIDENTE
f.to Sindaco Mara Bertolotto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (n. 290).
Pignone, 10/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Laura Castagna

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Pignone, 10/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Laura Castagna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Laura Castagna

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Castagna
